

Deliberazione 22 dicembre 2009 - VIS 171/09

Avvio di istruttorie formali nei confronti di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e di alcune società di distribuzione di energia elettrica per violazioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

- ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale - riservate allo Stato - sono attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della Rete);
- in attuazione della legge n. 290/03, con DPCM 11 maggio 2004 le suddette attività, fondamentali per la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale, sono state trasferite a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) che, pertanto, ha assunto la titolarità e le funzioni di Gestore della Rete;
- il decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha per oggetto sociale l’esercizio efficiente delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e svolge tutte le attività connesse e strumentali utili al suo conseguimento: in particolare, gestisce i flussi di energia elettrica e garantisce l’adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire la sicurezza, l’affidabilità, l’efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995, l’Autorità promuove la concorrenza e l’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, tutelando gli interessi di utenti e consumatori;
- la disciplina del servizio di pubblica utilità del *dispacciamento* è contenuta nella deliberazione n. 168/03 (cfr. art. 6 dell’Allegato A) e, dal 1 gennaio 2007, nella deliberazione n. 111/06 (cfr. art. 5 dell’Allegato A), nonché nelle rilevanti regole del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (c.d. Codice di rete), predisposto dal Gestore della Rete sulla base delle direttive

- emanate dall'Autorità con deliberazione n. 250/04, ed approvato da quest'ultima con le deliberazioni n. 79/05 e n. 49/06;
- il Gestore della Rete ha l'obbligo di vigilare sul rispetto del predetto Codice di rete - che disciplina non solo il servizio di dispacciamento, ma anche i servizi di trasmissione, misura dell'energia elettrica e aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento - nonché di individuare le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilità informandone tempestivamente l'Autorità (art. 65, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04), nonché di predisporre e trasmettere all'Autorità, con cadenza almeno semestrale, un rapporto recante l'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete (art. 66, deliberazione citata);
 - inoltre, il Gestore della Rete è responsabile dell'attività di *aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini* della quantificazione dei corrispettivi di *dispacciamento* e a tal fine si avvale dell'opera delle imprese distributrici (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04);
 - in particolare, per quanto concerne le misure:
 - delle *immissioni*, le imprese distributrici comunicano mensilmente le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete al Gestore della Rete, il quale aggrega dette misure nonché quelle, dallo stesso direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
 - dei *prelievi*, le imprese distributrici sottese (come definite dall'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione n. 118/03) aggregano le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente alle imprese distributrici di riferimento (come definite dalla deliberazione n. 118/03), le quali, a loro volta, aggregano dette misure con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente al Gestore della Rete che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese distributrici di riferimento e appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06);
 - per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza e, al riguardo, tengono un registro elettronico, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (art. 47, della delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37, della delibera n. 111/06);
 - la regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione convenzionale dell'energia elettrica *prelevata* in ciascuna ora nei punti di prelievo *non* trattati su base oraria (*load profiling*); detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte del Gestore della Rete, a ciascun

utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA;

- il PRA è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e prelevata (art. 4 della delibera n. 118/03) ed è determinato mensilmente dalle imprese distributrici di riferimento che lo trasmettono, unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento, al Gestore della Rete (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03);
- sulla base delle misure aggregate ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e sulla base del PRA, il Gestore della Rete calcola ogni mese l'energia elettrica *immessa* e l'energia elettrica *prelevata* per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. *settlement* mensile) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06);
- la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata sulla RTN rappresenta la cosiddetta "energia non attribuita" riferita alla RTN (di seguito: energia non attribuita), pari alle perdite di energia sulla RTN che, in condizioni di normalità, non dovrebbero superare quelle fisiologiche (fissate nella tabella 17 dell'allegato n. 1 del TIT 2004-2007);
- il valore dell'energia non attribuita concorre alla determinazione su base mensile del corrispettivo "*uplift*" che gli utenti del dispacciamento devono versare al Gestore della Rete per la completa copertura delle spese sopportate da quest'ultimo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (art. 36 della delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 44, delibera n. 111/06): in altri termini, maggiori sono le perdite di energia sulla RTN, oltre quelle considerate fisiologiche, e maggiore è il corrispettivo *uplift* a carico degli utenti del dispacciamento (e indirettamente dei clienti finali);
- qualora il valore dell'energia non attribuita sia maggiore di quello ritenuto fisiologico, rientra nello svolgimento diligente dei compiti attribuiti al Gestore della Rete verificare quali siano le cause che hanno determinato tale circostanza ed adoperarsi per eliminarle;
- il TIT 2004-2007 disciplina il servizio di pubblica utilità della *misura* dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del suddetto TIT, il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica è:
 - a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributtrice;
 - b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete (cioè il Gestore della Rete per la RTN e la singola impresa distributtrice per la rete di distribuzione);
 - c) con riferimento ai punti di interconnessione con la RTN, l'impresa distributtrice;
 - d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributtrice che cede energia elettrica attraverso tali punti;
- per il valido svolgimento di tali attività, ciascun soggetto responsabile deve necessariamente conoscere i punti di prelievo, immissione e/o interconnessione

esistenti sulla propria rete; in particolare, ai sensi della precedente lettera c) ogni impresa distributrice deve identificare in modo inequivocabile i punti di interconnessione della propria rete con la RTN; eventuali errori al riguardo pregiudicano la corretta determinazione dell'energia prelevata dalle imprese distributrici dalla RTN con conseguenze sia per il servizio di trasmissione e sua remunerazione, sia per il servizio di dispacciamento in ordine al calcolo del PRA;

- inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 citato, il soggetto responsabile trasmette al Gestore della Rete la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate ai fini del compimento da parte di quest'ultimo degli adempimenti amministrativi di propria competenza;
- le misure dell'energia elettrica prelevata ed immessa sulla RTN rivestono importanza essenziale anche nell'ambito del servizio di trasmissione dell'energia elettrica (disciplinato per il periodo regolatorio 2004-2007 con il TIT 2004-2007); infatti, ai fini dell'ordinato trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla RTN, nonché della corretta regolazione economica del servizio, è indispensabile che il Gestore della Rete conosca i flussi di energia elettrica sulla RTN e la misura delle eventuali perdite di energia;
- inoltre, sulla base di tali misure, comunicate dal Gestore della Rete, l'Autorità fissa/aggiorna le componenti tariffarie dei corrispettivi di trasmissione che il Gestore della Rete riceve a remunerazione del servizio stesso dai distributori - che trasferiscono quanto loro versato a tale titolo dai clienti finali - e dai produttori; pertanto, misure errate dei quantitativi di energia elettrica transitanti sulla RTN comportano una scorretta determinazione dei corrispettivi di trasmissione;
- la definizione delle grandezze fisiche ed economiche dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica è altresì essenziale ai fini della perequazione generale del sistema elettrico;

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 177/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla RTN e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento: in particolare, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007 i dati di misura dell'energia elettrica in possesso di Terna facevano emergere valori di immissioni sulla RTN notevolmente superiori ai prelievi, tali da determinare un quantitativo di energia non attribuita molto elevato rispetto alle perdite (fisiologiche) sulla RTN nelle normali condizioni di esercizio;
- con la deliberazione n. 336/07 l'Autorità ha differito il termine di conclusione dell'istruttoria conoscitiva e chiesto a Terna di procedere ai conguagli del servizio di dispacciamento, a seguito di rettifiche determinanti la ridefinizione delle partite fisiche ed economiche, previa completa informativa agli utenti del dispacciamento interessati e previo invio di una relazione dettagliata degli errori, delle cause e delle partite di conguaglio risultanti;
- nel corso dell'istruttoria conoscitiva, a seguito dell'accertamento delle maggiori energie soggette a corrispettivo di trasmissione, Terna ha spontaneamente provveduto alla restituzione degli importi relativi ai maggiori ricavi a

remunerazione del servizio di trasmissione, rispetto a quelli spettanti per i medesimi anni, mediante versamento di 13,07 milioni di euro alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul conto di gestione di cui all'art. 62 dell'Allegato A del TIT 2008-2011 (lettera di Terna prot. Autorità n. 074426 del 17 dicembre 2009);

- con la deliberazione VIS 168/09 l'Autorità ha chiuso la predetta istruttoria conoscitiva, dalla quale sono emerse possibili inadempienze sia da parte di Terna sia da parte di alcune imprese distributrici di riferimento;
- dall'esame degli elementi acquisiti nel corso della suddetta indagine conoscitiva risulta che nel triennio 2005-2007:

- *Terna*

- (i) avrebbe utilizzato acriticamente, senza compiere le dovute attività di controllo e verifica, i dati di misura - relativi all'energia elettrica prelevata dalla RTN e a quella immessa nelle reti di distribuzione - (poi rivelatisi errati) comunicati dalle imprese distributrici ai fini dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, in violazione dell'art. 43 della delibera n. 168/03 e, successivamente, dell'art. 33 della delibera n. 111/06, nonché dell'art. 54 della delibera n. 250/04, che le attribuiscono il ruolo di *responsabile* della suddetta aggregazione;
 - (ii) non avrebbe effettuato il dovuto controllo dei flussi di energia transitati sulla RTN e, dunque, delle eventuali perdite di energia sulla stessa, in violazione dell'obbligo di svolgere diligentemente il ruolo di Gestore della Rete (che, come risulta anche dalla definizione di cui all'art. 1 del TIT 2004-2007 e all'art. 1 della delibera n. 111/06, è la persona giuridica *responsabile* della gestione della RTN);
 - (iii) avrebbe posto in essere processi di riconciliazione e conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento non previsti, né disciplinati da alcuna disposizione, senza darne adeguata informativa all'Autorità e agli utenti del dispacciamento, in violazione dell'art. 6 dell'Allegato A alla delibera n. 168/03 e, successivamente, dell'art. 5 dell'Allegato A alla delibera n. 111/06;
 - (iv) non avrebbe vigilato sul rispetto del Codice di Rete da parte delle imprese distributrici, individuando violazioni e responsabilità ed informando tempestivamente l'Autorità, né avrebbe trasmesso all'Autorità (con cadenza almeno semestrale) il prescritto rapporto sull'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete, in violazione degli artt. 65, comma 2, e 66 della deliberazione n. 250/04;
 - (v) infine, avrebbe indebitamente concesso deroghe ai termini stabiliti dall'Autorità per l'adempimento degli obblighi informativi da parte delle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, in violazione degli artt. 44 e 44.1 della delibera n. 168/03, e successivamente degli artt. 34 e 35 della delibera n. 111/06;
- *le imprese distributrici di riferimento indicate nell'Allegato A del presente provvedimento* (di cui costituisce parte integrante e sostanziale) avrebbero commesso errori nell'identificazione dei punti di interconnessione con la RTN, in violazione delle disposizioni relative allo svolgimento del *servizio di misura* di cui all'articolo 35 del TIT 2004-2007;

- *le imprese distributrici di riferimento indicate nell'Allegato B del presente provvedimento* (di cui costituisce parte integrante e sostanziale), avrebbero commesso errori nella determinazione dei dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il *servizio di dispacciamento* che - come descritto anche nella Relazione allegata alla delibera di chiusura dell'istruttoria conoscitiva - non appaiono fisiologici nell'ambito dell'espletamento delle attività di distribuzione e di aggregazione delle misure; ciò in violazione delle disposizioni in materia di:
 - (i) gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06);
 - (ii) aggregazione delle misure di prelievo per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06);
 - (iii) determinazione del valore del PRA (art. 7, comma 5, delibera n. 118/03)

DELIBERA

1. sono avviate n. 10 istruttorie formali nei confronti di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e delle nove società distributrici indicate negli *Allegati A e B* al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per accertare la violazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica nei termini di cui in motivazione, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, col supporto della Direzioni Mercati e della Direzione Tariffe;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 150 (centocinquanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del

presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;

8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., via Arno, n. 64, 00198 Roma, e alle imprese distributrici di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

22 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis